



ALLEGATO "A"

REPERTORIO N. 73036

RACCOLTA N. 16936

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1. - E' costituita una Associazione denominata "MUS.E" con sede in Firenze presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione in Via Nicolodj, 2.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita per delibera dell'Assemblea o, se nella stessa città, del Consiglio Direttivo.

Articolo 2. - L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica, e aconfessionale.

Scopo dell'Associazione è la valorizzazione della cultura sia attraverso la realizzazione e gestione del progetto "Museo dei Ragazzi", sia attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione e/o prestazione di attività e servizi culturali in particolare di tipo didattico/comunicativo, educativo e di fruizione di beni ed eventi artistici e culturali in genere.

In tale contesto l'Associazione può anche operare nei campi di intervento della L.R. T. n. 21/2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" svolgendo, per conto delle Amministrazioni pubbliche socie, i compiti e le gestioni di cui all'articolo 14 comma 3 della legge con particolare riguardo ai musei appartenenti alle Amministrazioni in questione.

Per il raggiungimento della finalità suddetta l'Associazione, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, può occuparsi della progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione di attività e servizi rivolti alla cura, al decoro, alla valorizzazione e allo sviluppo di beni, istituzioni e luoghi della cultura quali musei, teatri, biblioteche, archivi, ecc. e per la realizzazione di manifestazioni, eventi e altre occasioni di avvicinamento, conoscenza e approfondimento delle varie forme di espressione della cultura, dell'arte, dell'intrattenimento.

Fra tali attività e servizi si annoverano in particolare:

- corsi di educazione, formazione e specializzazione;
- convegni, rassegne, mostre, e spettacoli vari;
- servizi di informazione e assistenza, prenotazioni, visite guidate, biglietteria e altre attività per la gestione e il controllo di flussi di visitatori o di fruitori in genere;
- studi, ricerche e programmazioni/monitoraggi anche per la prevenzione e la conservazione di opere, beni e collezioni;
- collaborazioni e consulenze;
- iniziative editoriali in particolare con finalità didattico-divulgative, di comunicazione e fund raising;
- altri compiti, coerenti con il settore di intervento, identificati nell'ambito degli eventuali affidamenti delle gestioni ai sensi del sopra richiamato Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 o altre nome in materia.

L'Associazione può inoltre promuovere o svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee, strumentali o accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi anche nell'ambito degli affidamenti delle gestioni di cui all' Articolo 14 comma 3 della L.R.T. 21/2010 per le finalità di cui all' Articolo 12 della legge in questione.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività per l'acquisizione di beni e servizi e per l'attribuzione di incarichi e consulenze, adotta procedure improntate a criteri di trasparenza e imparzialità.

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà ricevere lasciti e donazioni per lo svolgimento dell'attività sociale; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe od affini alle proprie.

Articolo 3. - L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata su delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI

Articolo 4. - Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti, soci Ordinari dell'Associazione, facenti parte della compagine associativa, possono essere, oltre agli Enti promotori, altri Comuni o Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001

I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio Sostenitore a persone fisiche, giuridiche, o altri organismi od enti che conferiscano contributo finanziario di particolare rilevanza all'Associazione. I soci Sostenitori non hanno alcun obbligo o diritto derivante dallo Statuto della Associazione. Possono assistere alle Assemblee.

I nominativi dei soci Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Associazione.

Articolo 5. - La qualità di socio Ordinario si perde per:

- a. dimissioni;
- b. espulsione;
- c. morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il socio recedente rimane impegnato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione del socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versamento delle quote per almeno due anni qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro trenta giorni

dalla richiesta scritta.

Articolo 6. - Tanto i soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali nè alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

TITOLO III PATRIMONIO

Articolo 7. - Il Patrimonio dell' Associazione è costituito:
dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
dai contributi erogati dai soci Sostenitori;
da contributi dei soci Ordinari per il programma delle attività dell'Associazione secondo quanto previsto al successivo articolo 12;
dai corrispettivi, ricavi e altri proventi derivanti dalle attività e servizi istituzionali dell' Associazione e da quelli strumentali, connessi e accessori anche di tipo commerciale nel rispetto della normativa vigente in materia;
da eventuali contribuzioni di enti od organismi internazionali;
da donazioni, lasciti, elargizioni;
da beni mobili ed immobili;
da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, all'Associazione.

TITOLO IV ORGANI E UFFICI

Articolo 8. - Gli organi dell' Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compenso.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sostenere per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'Associazione può istituire servizi e uffici fra i quali quello del Direttore i cui compiti e attribuzioni sono disciplinati al successivo articolo 16.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 9. - L'Assemblea e l'organo dell' Associazione, di cui fanno parte i Soci Ordinari, investito delle scelte e decisioni di indirizzo delle attività per il perseguimento degli scopi statutari.

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- per decisione dello stesso Consiglio Direttivo;
- qualora ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti;
- qualora ne faccia richiesta almeno il 20% (venti per cento) dei Soci ordinari che presentino un ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato, a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata, a tutti i soci Ordinari almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione di prima convocazione. La riunione di seconda convocazione non potrà comunque essere prevista prima di 24 ore da quella di prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altro componente del Consiglio Direttivo da esso indicato od eventualmente da persona designata dalla stessa Assemblea.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti e sottoscritti i verbali dal Presidente e da Segretario appositamente nominato dal Presidente stesso.

L'Assemblea deve essere in ogni caso convocata:

entro il 30 aprile di ogni anno per la discussione e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente;

per la discussione e l'approvazione del programma e piano preventivo economico-finanziario annuale delle attività dell'Associazione e dell'eventuale piano delle assunzioni o delle progressioni e nuovi incarichi al personale dipendente.

Articolo 10.- Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Deliberano a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee che devono deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto deliberando sempre a maggioranza dei presenti.

Articolo 11. - I soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci Ordinari non potendo però alcun socio detenere più di una delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Articolo 12. - La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, ed è composto da tre membri designati uno dal Comune di Firenze, uno dalla Città Metropolitana di Firenze e uno di comune intesa dalle altre Amministrazioni Pubbliche socie, in rappresentanza di tutte queste ultime.

Nel caso in cui il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze risultassero unici associati, al Comune di Firenze spetterà la designazione di due membri e alla Città Metropolitana la designazione di un membro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la deliberazione dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- redige annualmente il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo le scadenze dell'articolo 9 e lo invia tempestivamente al Collegio dei Revisori per la redazione del parere di pertinenza;

- definisce, entro il mese di ottobre di ogni anno, la proposta del programma delle attività dell'Associazione per l'anno successivo indicando la previsione delle risorse per farvi fronte compresi eventuali contributi dei soci Ordinari, e la trasmette a quest'ultimi per valutazioni

ed eventuali osservazioni;

- redige, sulla base del programma e degli esiti di quanto sopra, il piano preventivo economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sempre secondo quanto previsto al precedente articolo 9. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso in cui,

nel suddetto termine, vengano a cessare dalla carica uno o più dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di nuovi consiglieri su designazione del socio o dei soci che avevano espresso il consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi quelli sostituiti.

Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espletteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio secondo le norme del presente statuto.

La mancata partecipazione, senza motivo, ad almeno tre consigli di un consigliere comporta la sua automatica decadenza dalla carica.

Articolo 13. - Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richiedano almeno due consiglieri in carica. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail spedite almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo situazioni di urgenza e necessità per le quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spediti almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Articolo 14. - Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 15. - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa, cura l'applicazione dello Statuto.

DIRETTORE

Articolo 16. - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare il Direttore che viene scelto tra persone dotate di provate competenze manageriali. Il Consiglio Direttivo, con la nomina, determina compiti, durata e compensi del Direttore.

Il Consiglio Direttivo in particolare può attribuire al Direttore deleghe e compiti riguardanti la direzione e il coordinamento delle attività dell'Associazione, nonché la responsabilità della gestione organizzativa e amministrativa dell'Ente e del suo personale.

Il Direttore collabora alla definizione e redazione dei programmi annuali e dei piani preventivi economico-finanziari delle attività dell'Associazione e deve comunque operare nell'ambito e rispetto degli stessi. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e assicura la presenza a quelle dell'Assemblea degli associati.

RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Articolo 17. - I Comuni e gli altri enti pubblici locali associati, qualora affidino attività e servizi in gestione all'Associazione ai sensi della normativa vigente, definiscono, nei contratti o convenzioni di servizio, forme di controllo sull'attività dell'Associazione, con particolare riguardo a quelle rivolte all'offerta e produzione dei servizi di che trattasi, del tipo di quello esercitato sui propri uffici interni.

Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a relazionare in modo analitico all'Assemblea degli associati, in occasione dell'approvazione del rendiconto annuo, sull'andamento e i risultati delle attività svolte a seguito e nell'ambito dei contratti di cui al comma suddetto, oltre che della restante attività istituzionale dell'Associazione svolta di iniziativa.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18. - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che devono essere iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti, sono rieleggibili per una sola volta.

I Revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 19. - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto e del preventivo.

Il rendiconto deve, fra l'altro, evidenziare l'impiego dei contributi ricevuti, ai sensi dell'art.7 dell'Associazione con particolare riguardo a quelli erogati dai Soci Ordinari per il programma annuale delle attività.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questo sia imposto dalla legge. In caso di scioglimento, ogni residuo dovrà essere devoluto ad associazioni, federazioni o enti che abbiano oggetto identico o affine a quello dell'Associazione o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

VARIE

Articolo 20. - L'Associazione si scioglie con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Articolo 21. - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile, dalle norme sulle Associazioni e altre in materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 22.- Le disposizioni dell'Art.12 relative alla durata, alla rieleggibilità dei membri del Consiglio e alla composizione dello stesso, si applicano a partire dalla scadenza del mandato dei Consiglieri in corso al momento della adozione delle disposizioni stesse.

Firmato:

Matteo Spanò

MASSIMO PALAZZO NOTAIO vi è il sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.